

**LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1993, n. 16**

**Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/1995 della Regione.  
(BUR n. 111 del 24 dicembre 1993)**

*(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 2, commi 2, 6 e 7)*

**Art. 1<sup>1</sup>**

**Art. 2<sup>2</sup>**

1.

2. All'art. 56 della legge regionale 8.9.1993, n. 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1. bis. Nei confronti dei comuni debitori che non abbiano provveduto anno per anno a versare la quota a proprio carico, regolarmente fatturata, quale partecipazione ai costi di gestione del servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, è fatto obbligo alla Giunta regionale di provvedere al recupero dei relativi crediti”.

3.

4.

5.

6. Per la razionale ed omogenea gestione dei salari spettanti ai lavoratori impiegati nei lavori di intervento nei settori previsti dallo stesso art. 3, comma 9, del decreto legge 20.05.1993, n. 148, convertito dalla legge 19.07.1993, n.236 e al fine di consentire la formazione ed aggiornamento in tempo reale dell'anagrafe dei lavoratori medesimi, la determinazione ed elaborazione dei salari stessi sono effettuate, a decorrere dall'1 gennaio 1994, in forma accentrata presso il Centro informatico elettronico della Regione. Gli enti che impiegano lavoratori di cui alla legge 12.10.1984, n. 664, sono tenuti a trasmettere, di concerto con i competenti Assessorati della Regione, i relativi dati necessari in proprio possesso al Centro informatico elettronico della Regione, entro il 15.12.1993.

7. L'Azienda forestale della Regione Calabria (A.FO.R.) è tenuta, ai fini della gestione informatica delle proprie attività, ad utilizzare i servizi del Centro informatico elettronico della Regione.

**Art. 3**

1. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 8.9.1993, n. 9, è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dall'1 gennaio 1994, l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile – di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 14.6.1990, n. 158, al capo II del decreto legislativo 21.12.1990, n. 398, e all'art. 10, comma 5, del decreto legge 18.1.1993, n. 8, convertito dalla legge 19.3.1993, n. 68 è fissata nella misura corrispondente alla metà dell'imposta erariale medesima e comunque non superiore a lire 50 e

---

<sup>1</sup>Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

<sup>2</sup>I commi 1, 3, 4 e 5 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

non inferiore a lire 100 per metro cubo di gas erogato. Qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale è dovuta nella detta misura minima”.

2. All'art. 11 ter della legge regionale 22.5.1978, n. 5 – introdotto dall'art. 50 della legge regionale 20.5.1991, n. 8 – è aggiunto il seguente comma:

“3. Il Presidente del Consiglio regionale è tenuto ad allegare la relazione di cui al primo comma alle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale ed inviate al Commissario del Governo ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 33 dello Statuto della Regione”.

#### **Art. 4**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.